

## **Cass., civ. sez. III, del 27 settembre 2018, n. 23186**

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 del codice deontologico forense (precedente) e degli artt. 1375, 1175 e 1176 c.c. Lamentano che il Tribunale, muovendo dal corretto presupposto del richiamo delle norme relative a correttezza e buona fede contrattuale, giunga però ad un'applicazione errata delle stesse.

Osservano infatti che, da un lato, il giudice di merito riconosca la fondatezza dell'appello in ordine alle domande di risoluzione dei mandati difensivi per colpa grave derivante dalla lesione dei principi generali previsti ex lege su cui si fonda l'art. 37 del codice deontologico forense; dall'altro, non accolga totalmente la domanda di condanna del L alla restituzione di quanto versato dagli appellanti a causa di un'errata applicazione delle norme richiamate.

Lamentano che, essendo il professionista responsabile nei confronti dei propri clienti per non essersi astenuto dall'acquisire nuovi mandati, dovesse essere restituita l'intera somma, a prescindere dal fatto che le attività iniziali del L potessero o no avere qualche utilità.

Il motivo pone la questione se l'attività professionale svolta dall'avvocato in situazione di incompatibilità sia comunque remunerabile; ovvero se la sussistenza di un illecito disciplinare (nella specie la violazione, da parte dell'avvocato che abbia già patrocinato le due parti congiuntamente, dell'obbligo di astenersi dall'assumere nuovi incarichi professionali in favore di una delle parti e contro l'altra) in capo al professionista faccia venir meno il suo diritto al corrispettivo per l'attività svolta.

L'inquadramento della questione da parte dei ricorrenti è piuttosto evanescente: essi non affermano mai chiaramente di aver proposto una domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto, o all'annullamento dello stesso e risultano piuttosto aver proposto una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stesso, con restituzione del corrispettivo parzialmente pagato.

La soluzione data dal giudice d'appello, che accerta la violazione della norma deontologica, afferma che da tale violazione non consegue la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale, ma l'inadempimento del professionista per violazione dei propri obblighi deontologici di comportamento secondo correttezza e buona fede nei confronti del cliente, e considera l'attività svolta remunerabile nei limiti in cui sia tornata utile al cliente, appare corretta, con le puntualizzazioni che seguono.

In proposito, occorre rilevare che, in linea generale, la violazione di norme deontologiche, se ha sempre un rilievo di tipo disciplinare, non dà luogo di per sé all'illiceità della prestazione o ad altre cause di nullità del contratto di mandato tra professionista e cliente. Diversa può essere la gravità della violazione deontologica e diversa la rilevanza, sia sotto il profilo disciplinare che della validità o meno dell'attività svolta, dell'esistenza di tale violazione. La commissione da parte del professionista di una violazione delle regole di deontologia professionale non comporta in ogni caso la nullità di tutta l'attività svolta e la conseguente non remunerabilità delle relative prestazioni.

Occorre verificare se, nel caso concreto, la violazione deontologica, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, sia di gravità tale da integrare anche una causa di nullità del contratto (rilevanza implicitamente esclusa nel caso di specie dal giudice di merito).

Nel caso di specie, peraltro, il tipo di violazione deontologica commessa dall'avvocato, consistente nella violazione da parte del professionista dell'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando lo svolgimento di un precedente incarico limiti la sua indipendenza nello svolgimento del

nuovo incarico o comunque determini una situazione di conflitto di interessi col rappresentato (rubricata, all'art. 37 del codice deontologico forense vigente all'epoca dei fatti sotto la rubrica "conflitto di interessi" ), integra la violazione delle regole generali di comportarsi secondo correttezza e buona fede e confluisce nell'ipotesi tipica di contratto stipulato in conflitto di interessi, la cui conseguenza può essere, qualora la parte pregiudicata proponga la relativa azione, l'annullamento del contratto ex art. 1394 c.c., e non la nullità.

Peraltro, la violazione deontologica, a prescindere ed oltre alla rilevanza disciplinare, ed a prescindere dalla proposizione di azioni atte ad incidere sul momento genetico del contratto e sulla validità del vincolo contrattuale, può avere in ogni caso una rilevanza civilistica sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale e dei conseguenti obblighi risarcitori, ove si accerti l'esistenza di un danno risarcibile.

In questi termini essa è stata correttamente presa in esame e tenuta in conto dal giudice di merito, che ha accertato la presenza dell'inadempimento, anche se non è giunto a pronunciare la risoluzione dell'intero contratto, implicitamente ritenendo l'inadempimento non di portata tale da travolgere tutto il rapporto e tutte le prestazioni eseguite.

Esso ha ritenuto retribuibile solo l'attività utilmente prestata (la redazione dell'atto giudiziario, della cui qualità non si è mai discusso nel corso del giudizio di merito), in quanto la residua attività professionale (di studio della controversia) avrebbe dovuto essere rinnovata da parte del nuovo professionista che i **C** avrebbero dovuto incaricare della prosecuzione del giudizio e quindi implicitamente quantificando il danno subito dai C nelle spese che avrebbero dovuto sostenere per rivolgersi ad altro professionista il quale avrebbe dovuto a sua volta essere remunerato - in misura simile al corrispettivo riconosciuto al **L**, per studiare la causa e poter proseguire il giudizio.

Per tali ragioni, il motivo è infondato e va rigettato.